

## STATUTO

della

### FONDAZIONE GERMOGLI

#### I. Denominazione, sede, scopo e patrimonio della Fondazione

##### Art. 1 Denominazione e sede

Sotto la denominazione "Fondazione Germogli" è costituita una fondazione ai sensi degli artt. 80 e seguenti del Codice Civile svizzero (CCS) con sede a Origlio.

##### Art. 2 Scopo

- 2.1 Scopo della Fondazione è la concessione di aiuti finanziari ai genitori che desiderano far frequentare ai propri figli una scuola Rudolf Steiner presente sul territorio ticinese e che non sono in grado di provvedere interamente al pagamento delle quote di iscrizione e di frequenza.
- 2.2 La Fondazione persegue obiettivi di pubblica utilità ed opera senza scopo di lucro.

##### Art. 3 Patrimonio e finanziamenti

- 3.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è di CHF 30'000.-- (trentamila franchi svizzeri).
- 3.2 Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato:
- da contributi volontari di privati o enti pubblici;
  - da fondi provenienti da padrinati, donazioni, legati, offerte, rimborsi di prestiti concessi precedentemente, ecc.;
  - da eventi o manifestazioni;
  - da ulteriori versamenti decisi dal Consiglio di fondazione.



A large, stylized handwritten signature in black ink.

FQ

A handwritten signature in black ink, possibly "AF".

#### **Art. 4 Principi per l'amministrazione e per la gestione del patrimonio**

- 4.1. Per il conseguimento dello scopo, la Fondazione attinge al patrimonio.
- 4.2. La definizione della concessione degli aiuti e il controllo di esecuzione dei medesimi spettano al Consiglio di Fondazione.
- 4.3. La gestione del patrimonio della Fondazione deve avvenire secondo i principi generalmente riconosciuti.  
Il patrimonio della Fondazione sarà investito tramite primaria banca svizzera e secondo i criteri di una prudente amministrazione, avendo cura di garantire il perseguimento dello scopo.

## **II. Organizzazione della Fondazione**

#### **Art. 5 Organi della Fondazione**

Gli organi della Fondazione sono il Consiglio di Fondazione e l'Ufficio di revisione.


#### **Art. 6 Consiglio di Fondazione, composizione e costituzione**

- 6.1. Il Consiglio di Fondazione è composto da 5 a 7 membri e viene nominato per un periodo di 3 anni. Le rielezioni sono consentite.  
In caso di uscita di un membro del Consiglio di Fondazione, la nomina del sostituto per il periodo residuo deve avvenire tramite cooptazione.  
I nuovi membri succedono ai propri predecessori fino alla scadenza del mandato di questi ultimi.
- 6.2. Il Consiglio di Fondazione opera a titolo onorifico. Ai suoi membri spetta il rimborso delle spese vive.

#### **Art. 7 Competenze**

- 7.1. La gestione della Fondazione spetta al Consiglio di Fondazione, il quale svolge le attività pertinenti la Fondazione, rappresenta quest'ultima nei rapporti verso l'esterno e ne amministra il patrimonio.

Esso è investito di tutti i poteri che nel presente Statuto non siano stati espressamente delegati ad altri organi.



In particolare il Consiglio di Fondazione ha i seguenti obblighi non trasmissibili:

- nomina del presidente, vice-presidente, segretario e cassiere del Consiglio di Fondazione;
- nomina dei membri del Consiglio di Fondazione;
- nomina dell'Ufficio di revisione;
- conferimento dei diritti di firma e rappresentanza della Fondazione ai membri del Consiglio di Fondazione;
- direzione e gestione della Fondazione con definizione delle modalità di concessione degli aiuti finanziari;
- rappresentanza della Fondazione;
- approvazione dei consuntivi e dei conti annuali.

7.2 Il Consiglio di Fondazione ha facoltà di stabilire i regolamenti inerenti i dettagli dell'organizzazione, della gestione del patrimonio nonché della gestione della Fondazione. Tale regolamento, così come ogni sua modifica, deve essere notificato all'Autorità di vigilanza competente.

## **Art. 8 Riunioni del Consiglio di Fondazione / Delibere**

8.1 Il Consiglio di fondazione si riunisce almeno due volte all'anno o quando il Presidente o la maggioranza dei membri ne fanno richiesta scritta, e ogniquale volta le esigenze gestionali lo richiedano.

Il Consiglio di Fondazione è convocato dal presidente o dal vicepresidente generalmente 8 giorni prima della data stabilita per la riunione.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e ad essa vanno allegati i principali documenti oggetto di delibera.

8.2 Salvo disposizioni contrarie del presente Statuto, il Consiglio di Fondazione delibera validamente quando è presente la maggioranza dei suoi membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti presenti.

A parità di voti, il presidente del Consiglio di Fondazione ha voto preponderante.

8.3 Le decisioni prese per via circolare (anche elettronica) sono consentite a condizione che nessun membro richieda la notifica verbale.

Le decisioni per via circolare necessitano della maggioranza dei voti dei membri del Consiglio di Fondazione.



- 8.4 Il Consiglio di Fondazione redige un verbale delle discussioni e delle delibere. Il verbale di approvazione del rendiconto annuale e di ulteriori delibere importanti deve essere inoltrato all'Autorità di vigilanza.

#### **Art. 9 Contabilità**

- 9.1 L'esercizio contabile inizia il 1. gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, la prima volta il 31 dicembre 2021.
- 9.2 Il Consiglio di Fondazione allestisce il rendiconto annuo (bilancio, conto economico e allegato) e la relazione di gestione.
- 9.3 Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, la Fondazione inoltra all'Autorità di vigilanza il rendiconto annuo, la relazione di gestione, la relazione dell'Ufficio di revisione, il protocollo di approvazione del Consiglio stesso nonché l'eventuale elenco dei titoli.  
Se le condizioni lo permettono, l'Autorità di vigilanza può concedere l'esonero dal presentare la relazione dell'Ufficio di revisione.


#### **Art. 10 L'Ufficio di revisione**

- 10.1 Il Consiglio di Fondazione designa l'organo di revisione abilitato a fornire servizi di revisione.
- 10.2 L'Ufficio di revisione è tenuto a sottoporre al Consiglio di Fondazione i risultati delle verifiche annuali allegando la relativa relazione.  
Detto Ufficio deve altresì vigilare affinché vengano rispettate le disposizioni fissate negli statuti (regolamenti e statuti della Fondazione) e gli scopi della Fondazione.
- 10.3 L'Organo di revisione deve informare il Consiglio di Fondazione di eventuali lacune constatate durante la sua attività di controllo.

### **III. Modifica dello Statuto e scioglimento della Fondazione**

#### **Art. 11 Modifica dello statuto della Fondazione**

Il Consiglio di Fondazione è autorizzato, previa decisione unanime, ad inoltrare all'Autorità di vigilanza competente, la richiesta di modifica dello statuto della Fondazione, ai sensi degli artt. 85 e 86 del CCS.



## Art. 12 Scioglimento della Fondazione

- 12.1 Lo scioglimento della Fondazione può avvenire soltanto per i motivi previsti dalla legge (art. 88 CCS) ed esclusivamente con il consenso dell'Autorità di vigilanza.
- 12.2 In caso di scioglimento, il Consiglio di Fondazione destina il patrimonio residuo disponibile ad organizzazioni no profit al beneficio dell'esenzione fiscale, che perseguono finalità analoghe alle proprie e con sede in Svizzera. La restituzione del patrimonio della Fondazione ai fondatori o ai loro successori legali non è contemplata.


## IV. Registro di commercio

### Art. 13 Registro di commercio e vigilanza

La Fondazione è iscritta nel Registro di commercio del Cantone Ticino ed è soggetta alla vigilanza dell'Autorità competente.

Lugano, 15 marzo 2021

La fondatrice



Avv. PATRIZIA GALIMBERTI, Pubblico Notaio in Lugano  
Lugano, 15 marzo 2021

COPIA AUTENTICA PER

*la spett. Fondazione Germogli, con sede in Origlio*

DELL'INSERTO **B** DEL MIO ISTROMENTO

No. **2420** DA ME PERSONALMENTE

COLLAZIONATA CON L'ORIGINALE.

*Stefano Gallati*

